

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 36	Data 11/03/2021
	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO.			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO.

Originale

L'anno 2021 addì 11 del mese di Marzo alle ore 15.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI in videoconferenza
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI in videoconferenza
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
4) Mastroianni Maria	Assessore	SI
5) Gugliotta Michele	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei precedenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. ;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo del Codice della strada e s.m.i.;

OSSERVATO CHE:

- Il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. sopra richiamato;

RILEVATO CHE:

- le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:
 - il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale;
 - il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- l'ulteriore previsione del comma 837 della già citata legge n. 160/2019 e s.m.i., prevede inoltre sempre a decorrere dal 01.01.2021 per i Comuni, oltre alle città metropolitane che istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., il canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative sia al primo dei due canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva; nonché all'ulteriore canone unico dei mercati;

PRESO ATTO.

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 04.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nella allegata A) al medesimo atto; nonché con successiva deliberazione del medesimo Consiglio comunale n. 04 del 04.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico dei mercati, come previsto dalla normativa sopra citata;
- che in esecuzione all'art. 29 comma 2 del Regolamento relativo all'istituzione del canone unico di cui alla C.C. n. 03/2021, nel rispetto dei criteri di cui al titolo IV . Tariffe, canone, riduzione, esenzione di cui all'art. 26 e seguenti, la determinazione delle tariffe del canone sono “... *deliberate dalla Giunta Comunale.*”;
- che in esecuzione all'art. 09 comma 3 del Regolamento relativo all'istituzione del canone unico dei mercati, di cui alla C.C. n. 04/2021, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 7 ed 8, la determinazione delle tariffe del canone sono “... *deliberati dalla Giunta Comunale.*”;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019 e s.m.i., dispone:
 - i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
 - il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
 - il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

PRESO ATTO:

- che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati; come peraltro per il canone riferito all'occupazione delle aree destinate a mercato individuata nell'attuale Piazza Martiri;

ATTESO:

- che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO:

- altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO:

- il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:
 - a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

- il Comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., sostituendo tra l'altro "... i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667, e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.";

RITENUTO:

- opportuno applicare le predette riduzioni nelle seguenti misure:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati una riduzione del 50%;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;
- c) per l'applicazione della tariffa giornaliera per i mercati frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, non operando in via cautelativa alcuna previsione rispetto alle possibilità di: "*... riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni ed aumenti nella misura del 25 per cento delle medesime tariffe.*"

VERIFICATO:

- che ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;
- che già in sede di regolamento del canone unici di cui alla deliberazione C.C. n. 03/2021, sono state previste all'art. 32 le occupazioni non soggette al canone, ed all'art. 33 le riduzioni al medesimo canone; come altresì per il canone delle pubbliche affissioni di cui all'art. 37 e 38; come per le particolari tipologie di cui al Tit. VII e Tit. VIII;
- che in ragione della prevista successiva approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 25 del Regolamento del canone unico su citato, si ritiene di definire come zona unica le categorie ed aree già previste per l'applicazione delle tariffe di che trattasi;

RITENUTO ALTRESI':

- in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente la tariffa del canone per i mercati;

CONSIDERATO:

- che questo Comune intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni¹ e, pertanto, vengono stabilite le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

¹

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTO:

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto del Ministero dell'interno in data 13.01.2021 che ha prorogato la data di approvazione del bilancio pluriennale 2021 - 2023 al 31.03.2021;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

CON voti favorevoli palesi unanimi.

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, comprendente la tariffa del canone per i mercati, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le tariffe delle affissioni di cui all'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 53**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/03/2021



Il Responsabile di Settore


Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/03/2021




Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01/04/2021... all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 01/04/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 11/03/2021...

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 01/04/2021...



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



